

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  
OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE PER LA TUTELA DELLA  
PERSONA FRAGILE


A cura di SUNAS

22 NOVEMBRE 2023

*L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO COME CO-PROGETTATORE E GARANTE DEL  
PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE, PERSONALIZZATO E PARTECIPATO  
DELLA PERSONA*

Avv. Massimo Bigoni

**LA FRECCIA DEL CAMBIAMENTO**



## La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

### LEGGE 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità)

- un nuovo Paradigma: sulla base di uguaglianza (su base di pari opportunità) con gli altri
- Autonomia/autodeterminazione/indipendenza/interdipendenza

segue

- Bisogni/**Diritti**
- Autorità esterna- Diagnosi/**Autodeterminazione**
- Appropriatelyzza/**Desideri e aspirazioni**
- Presente (eterodeterminato)-Staticità/**Futuro - Dinamicità (processo)**
- Limite/**Desideri e aspirazioni (Discriminazione)**
- Decisionale sostitutivo/**Basato sul processo decisionale supportato (Capacità giuridica/di agire)**
- Grave/**Necessità di sostegni ad altissima intensità**
- Interesse migliore (superiore)/**Volontà-preferenze**
- Paternalismo-Responsabilità/**Potere sulla propria esistenza - Il Diritto di sbagliare**
- Disabilitazione/**Capacitazione (Empowerment/Capability)**
- Welfare di protezione/**Welfare di inclusione, di comunità, di partecipazione**

## L. 328/2000

### Articolo 14 Progetti individuali per le persone disabili

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, **un progetto individuale**, secondo quanto stabilito al comma 2.

**Legge 22 dicembre 2021, n.227**  
**Delega al Governo in materia di disabilità**

**ARTICOLO 1**

**Oggetto e finalità della delega**

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:
- a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
  - b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
  - c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;**
  - d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
  - e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
  - f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
  - g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - h) disposizioni finali e transitorie.

## ARTICOLO 2

### Principi e criteri direttivi della delega

c) con riguardo alla **valutazione multidimensionale** della disabilità e alla realizzazione del **progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato**:

5) prevedere che il **progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato** sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo **i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte**, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando **le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita** e rispettando **i principi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite** sui diritti delle persone con disabilità, **indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati per la realizzazione del progetto** e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire **la partecipazione** della persona con disabilità **nei diversi ambiti della vita** e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale;

## ARTICOLO 2

### Principi e criteri direttivi della delega

c) con riguardo alla **valutazione multidimensionale** della disabilità e alla realizzazione del **progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato**:

6) assicurare l'adozione degli **accomodamenti ragionevoli** necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione della **volontà dell'interessato** e la sua **piena comprensione** delle misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona con disabilità, anche quando sia soggetta a una misura di **protezione giuridica** o abbia **necessità di sostegni ad altissima intensità**, la **piena partecipazione alla valutazione multidimensionale**, all'elaborazione del **progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato** e all'attuazione dello stesso con modalità tali da garantire la **soddisfazione** della persona interessata;



## Convenzione ONU

### Articolo 12

#### Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

- 1. ....
- 2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono **della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.**
- 3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità **al sostegno** di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
- 4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica **rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona**, che siano **scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita**, che siano **proporzionate e adatte alle condizioni della persona**, che siano applicate **per il più breve tempo possibile** e siano soggette a **periodica revisione** da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.
- 5. ....

**Convention on the Rights  
of Persons with Disabilities**

Distr.: General  
31 August 2016  
Original: English  
English, French and Spanish only  
ADVANCE UNEDITED VERSION

**Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità  
Osservazioni conclusive al primo rapporto dell'Italia**

**Uguale riconoscimento davanti alla legge (art. 12)**

4. Il Comitato è preoccupato che continui ad essere attuata la pratica della sostituzione nella presa di decisioni attraverso il meccanismo di sostegno amministrativo "Amministrazione di sostegno".
5. Il Comitato raccomanda di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell'amministratore di sostegno, e di emanare e attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario, sanitaria e sociale.

## La finalità della legge n. 6 del 2004

*«La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».*

### **Articolo 410 c.c. - (Doveri dell'amministratore di sostegno)**

*«Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto **dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario**. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.»*

Afferma il Prof. Cendon:

*"L'amministratore di sostegno  
è una figura da gestire coralmmente"*

# Grazie per l'attenzione

Avv. Massimo Bigoni  
m.bigoni@bigonistudiolegale.it  
Cell. 392.1037256

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

**[Torna all'inizio](#)**